

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Costituzione - Denominazione – Sede

Art. 1. E' costituita con Sede in Torino l'associazione di promozione sociale denominata “**Aereo Club Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto Italiano**”; per brevità denominata “**Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto Italiano**” siglabile “**Sapritalia**” ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2. L'Associazione “**Aereo Club Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto Italiano**”, più avanti chiamata per brevità “**Sapritalia**”, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi .

Finalità e attività

Art. 3. L'Associazione in particolare persegue finalità culturali, con l'obiettivo di sviluppare attività didattiche e promozionali, di ricerca e applicazioni scientifiche, di protezione e osservazione ambientale, di protezione civile e "search and rescue", di applicazioni artistiche e/o industriale, di concezione e costruzione aeronautica, nell'ambito di sistemi a pilotaggio remoto. La Sapritalia promuove, sviluppa, e orienta il lavoro giovanile creando la base di nuove attività professionali.

Art. 4. L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo.

L'A.P.S. Sapritalia nasce con l'intento di sviluppare la formazione di una coscienza aeronautica “S.A.P.R.” atta a promuovere e incoraggiare ogni altra forma di attività nel campo aereonautico, sia pubblico che privato. in ogni loro aspetto, cercando di perseguire anche, ma non esclusivamente, le seguenti finalità:

[La Sapritalia è un'associazione che sviluppa l'impiego dei mezzi a pilotaggio remoto; opera per incrementare e ricercare possibili nuovi impieghi. Questa ricerca/sviluppo è mirata ad attività sostenibile o allo sviluppo di più sostenibilità nei settori dove s'intende impegnare mezzi a pilotaggio remoto.

[La Sapritalia per “sostenibile” intende indicare un "equilibrio fra il soddisfacimento delle esigenze presenti senza compromettere la possibilità delle future generazioni di sopperire alle proprie" come recitato dal Rapporto Brundtland del 1987.

[Essendo le ricerche e l’impiego dei SAPR all’inizio, la Sapritalia, al momento della sua costituzione, non può precludere nessuna futura attività riguardo all’utilizzo di mezzi a pilotaggio remoto. Tuttavia, si dota di una linea guida precisa che tenderà sempre verso soluzioni che vanno nella direzione di un miglioramento della sostenibilità dell’attività in cui interviene, di un rigoroso e attento rispetto dell’etica e di un massimo rispetto dell’ambiente.

[L’attività dell’associazione si limiterà al settore prettamente civile e NON militare e/o bellico. Inoltre la Sapritalia NON farà uso di mezzi a pilotaggio remoto per missioni di sorveglianza che possano intaccare la privacy delle persone.

[L’A.P.S. agisce anche per incrementare le nuove logiche di sviluppo sostenibile nonché etiche. Nasce anche per aiutare le associazioni di volontariato in particolare quelle che agiscono nell’ambito umanitario e/o di protezione ambientale e/o civile, è particolarmente attenta a quelle associazioni ed enti che contemplano nel loro oggetto sociale lo sviluppo sostenibile, umanitario ed etico.

[La Sapritalia può svolgere attività a favore di qualunque Amministrazioni, Enti Pubblici o privati, persona fisica/morale e associazioni senza scopo di lucro purché non svolgano attività a scopo bellico oppure possano intaccare la privacy delle persone.

[La Sapritalia può svolgere, entro i limiti prescritti dalla vigente e futura legislazione, ogni attività connessa agli scopi istituzionali, sia direttamente, sia in forma partecipata.

[La Sapritalia è Associazione di Promozione Sociale senza fini di lucro e, in quanto tale, non può prevedere né effettuare, neanche in modo indiretto, distribuzione di utili, di avanzi di gestione, di fondi, di riserve e di capitale. Eventuali avanzi di gestione, provenienti da attività commerciali legalmente consentite e gestite obbligatoriamente in contabilità separata, devono essere reinvestiti nel potenziamento dell’attività statutaria. ai sensi dell’Art 3 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383. (DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE).

[La Sapritalia potrà curare edizioni di stampe e non, periodiche e non, effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi associativi.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Soci

Art. 6. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini deliberati dal Consiglio Direttivo.

Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo, il quale deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

Diritti e doveri dei soci

Art. 8. Tutti i soci hanno uguali diritti. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che non risultino colpiti da interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna a pena detentiva per delitti non colposi.

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 9. I Soci dell'Associazione si dividono nelle seguenti categorie:

- a) Soci Fondatori: S'intendono le persone fisiche o giuridiche che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione. Fanno automaticamente parte della commissione di disciplina e etica.
- b) Soci Effettivi: Si intendono persone fisiche o giuridiche con competenze potenzialmente o pienamente utili e complementari allo svolgimento delle attività di Sapritalia
- c) Soci Ordinari: Sono ricompresi chi ha conseguito in passato un brevetto o una licenza o titoli aeronautici riconducibili alle regole internazionali dell'aeronautica in generale, anche se non in corso di validità; gli allievi aspiranti ai titoli per pilotare un drone SAPR; chiunque in possesso di licenze riconosciute da uno stato membro dell'U.E.; altre persone interessate alle attività di Sapritalia.
- d) Soci Sostenitori: Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.
- e) Chi aspira a ottenere la qualifica di socio deve aderire al rispetto del presente statuto e delle regole di prudenza e di sicurezza vigente in aeronautica. Essi devono presentare un'apposita domanda sottoscritta da due soci presentatori della stessa Sapritalia. Sull'accoglimento della domanda si pronuncia, con insindacabile giudizio, il Consiglio Direttivo. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

Le quote di ammissione e di associazione dei soci sono fissate annualmente dal Consiglio Direttivo. Speciali facilitazioni possono essere previste per i soci maggiorenni prima del compimento del 26° anno di età, per i soci che abbiano compiuto il 60° anno, per i soci con anzianità di iscrizione superiore ai venticinque anni, per le persone alla ricerca di lavoro e per i disabili. Le quote sociali devono essere versate entro il mese di gennaio di ogni anno. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro tale termine comporta l'automatica decadenza dalla qualità di socio.

Art. 10. La qualifica di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione proposta o pronunciata dalla commissione di disciplina e etica;

Perdono la qualifica di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

Perde altresì la qualifica di socio chi non adempie e/o rispetta le regole di sicurezza e tutela delle persone e dei beni, conosciute in aeronautica internazionale come le regole di “Safety” e “Security”.

La perdita di qualifica dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione/sanzione proposte dalla commissione di disciplina e etica, la delibera del Consiglio di direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea.

Art. 11. I soci hanno diritto di partecipare alle attività dell’Associazione, di usufruire dei vantaggi derivanti dalla sua organizzazione e di godere dei benefici inerenti alla sua struttura. Alle attività della Sapritalia possono partecipare, con particolari facilitazioni deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo, i soci di altre Associazioni o di Enti aggregati/federate all’Aero Club d’Italia. La Sapritalia, attraverso apposite convenzioni, può intrattenere rapporti di collaborazione e scambio con altre Associazioni e/o ente/associazione federate o aggregati, anche indirettamente, all’Aero Club d’Italia.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 12. Sono organi dell’Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Revisori dei Conti;
- d. il Collegio dei Probiviri;
- e. la Commissione Disciplina ed Etica.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. I soci che abbiano rapporti di dipendenza con l'associazione o comunque siano da essa a qualunque titolo remunerati non possono rivestire alcuna carica sociale e/o direttiva.

Assemblea dei soci

Art. 13. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata e/o email a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 15 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 14. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 15. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità dei voti il voto del presidente vale per due voti.

Art. 16. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 17. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- [discute e approva il rapporto morale riassuntivo delle attività svolte
- [discute ed approva il bilancio preventivo entro il mese di ottobre e il bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo;
- [definisce il programma generale annuale di attività;
- [procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- [discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- [delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- [decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10;
- [discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 18. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 5 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Revisori dei Conti.

La convocazione è fatta a mezzo telematico e/o avviso affisso nella sede sociale e/o sul “website” su una pagina “web” dedicata almeno 8 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- [elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- [elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- [nomina il segretario e tesoriere;
- [determina l’ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- [attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- [cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
- [predispone all’Assemblea il programma annuale di attività;
- [presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.
- [conferisce procure generali e speciali;
- [instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- [propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;
- [riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- [delibera in ordine all’esclusione dei soci come da art. 10.

Art. 22 La commissione di etica e disciplina della Sapritalia è composta dai soci fondatori più il presidente, nel caso in cui non sia socio fondatore, e di un rappresentante eletto dall’assemblea. In mancanza di uno dei soci fondatori uno dei tesserato più anziano, inteso come socio tesserato da più tempo, viene cooptato dai i membri della commissione per sostituire il socio fondatore mancante.

Il Presidente

Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. Può essere rieletto consecutivamente una sola volta. Il Presidente eletto per due volte consecutive non può essere rieletto per un terzo mandato prima che siano decorsi almeno 2 anni dalla scadenza dell'ultimo mandato.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Le dimissioni del Presidente della Sapritalia comportano l'automatica e contemporanea decadenza dell'intero consiglio direttivo. L'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del nuovo consiglio direttivo dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla data delle dimissioni.

Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

Il Tesoriere

Art. 24. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha il diritto di operare tramite internet per la gestione dei conti/pagamenti/incassi.

Il Segretario

Art. 25. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art.26. Il Revisore dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario.

Esso è formato da un membro effettivo nominato dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il collegio rimane in carica 5 esercizi per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.

Art. 27. Il Revisore, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Commissione disciplina ed etica

Art. 28. La Commissione disciplina ed etica è investita di valutare e di sanzionare fatti riprovevoli di un socio riguardando i statuti, il regolamento interno, la regolamentazione aeronautica, la legge o l'etica e la morale. Si riunisce dalla sua iniziativa o in seguito ad segnalazione scritta di uno dei soci e non, per esaminare i casi per i quali sono richiesti il suo parere.

La sua principale missione è di valutare eventuali mancanze alla sicurezza e alla prudenza elementare verso le persone e i beni, per i quali può pronunciare un'inappellabile espulsione immediata dall'associazione.

In oltre valuta e sanziona atti e/o atteggiamenti di dubbia etica e/o morale che può intaccare il buon nome dell'associazione, anzi che atti negligenti e/o non conformi ai regolamenti dell'associazione. In tale caso la commissione di disciplina ed etica propone la sanzione al consiglio direttivo.

Collegio dei Proviviri

Art. 29. Il collegio dei Probiviri costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'Associazione.

I Probiviri sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre, durano in carica 5 esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti.

Compiti del Collegio dei Probiviri:

[decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all'Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;

[parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'esclusione dei soci che sono stati deferiti dal CD nei casi previsti dall'art. 10.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 30. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile dell'anno successivo il Consiglio, unitamente alla relazione scritta del Revisore dei Revisori presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Art. 31. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi di simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell' associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 32. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 33. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 34. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 662/96 verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Documenti ad uso interno

Art. 35. Al fine di organizzare al meglio l'associazione, il consiglio direttivo provvede alle stesure dei documenti per uso interno:

- a) Da statuto, il "Regolamento interno". Tale documento contiene le regole da rispettare nella vita sociale dell'associazione e le regole da rispettare durante le missioni svolte.
- b) Da regolamento aeronautico, il "Manuale operativo".
- c) Altri che ritengono utili il consiglio direttivo per il buon funzionamento e la buona organizzazione dell'associazione.

Operational Manual (Manuale Operativo)

Art. 36. La SaprItalia, svolgendo attività aeronautiche, tiene aggiornato il manuale operativo aeronautico. Al momento della creazione della Sapritalia e in assenza di normative ENAC (Ente Nazionale dell'Aviazione Civile Italiana) in materia, il formato del manuale operativo adottato è quello Europeo o comunque in vigore in altri paesi dotati di normative in materia di SAPR. Alla data della sottoscrizione del presente statuto si adotta la presente forma disponibile nell' UE.

- A) part "A" generalità e struttura operativa
- B) part "B" procedure operative e manuale d'uso dei mezzi
- C) part "C" procedure di formazione e allenamento
- D) part "D" altri documenti

Non appena la norma nazionale dall'ENAC sarà disponibile, si procederà agli aggiornamenti adeguati.

Norma finale

Art. 37. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti e future in materia.

Torino, luglio 2013